



# COMUNE DI MARCIANA MARINA



Prot. 3720/2020

Ordinanza n. 19 del 02.05.2020

Oggetto: disposizioni in merito alla vendita da asporto delle bevande da parte degli esercizi autorizzati.

## IL SINDACO

**Premesso** che con il DPCM del 10.04.2020 è stata prevista fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, rimanendo autorizzata l'attività di ristorazione avente modalità di consegna a domicilio, fatte salve le norme igienico-sanitarie inerenti il confezionamento ed il trasporto;

**Preso atto** dell'ordinanza della Regione Toscana n. 41, del 22 aprile 2020, con cui la Giunta Regionale Toscana autorizza la vendita di cibo da asporto effettuata dalle attività di ristorazione ed artigianali, regolata dalle seguenti prescrizioni:

- **“la vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica”;**
- **“gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente per volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;**
- **“resta sospesa per gli esercizi ogni forma di consumo sul posto”;**

**Considerato** che la descritta attività di asporto si è resa opportuna per assimilare la attività di vendita tramite l'asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, alla vendita di prodotti alimentari da parte delle attività commerciali di cui alla lett z) dello stesso decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, prevedendo che le garanzie igieniche, relative al trasporto del cibo, sono garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

**Preso atto** che l'ordinanza della Regione Toscana n. 41 del 22.04.2020 è stata oggetto di successive interpretazioni, rese note dagli Uffici Regionali, e che le ultime interpretazioni consentono la possibilità della consegna a domicilio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM del 10 aprile 2020, di ogni genere di prodotto oggetto di somministrazione”;

**Considerato** che la normativa dei vari DPCM non prevede alcuna differenziazione tra cibi e bevande, consentendo le attività di ristorazione con consegna a domicilio e di ristorazione con modalità di asporto;

**Acquisito** che l'ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 richiama la Legge regionale della Toscana n. 23 novembre 2018 n. 62 di cui all'art. 48, comma 5, che prevede, per gli esercizi di somministrazione di alimenti, di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza la necessità di ulteriori titoli abilitativi;

**Ritenuto** di potere estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande, seppure non prevista dalla nota interpretativa della Regione Toscana, nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza stessa:

- **“la vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica”;**
- **“gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente per volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;**
- **“resta sospesa per gli esercizi ogni forma di consumo sul posto;**

**Visto** il comma 4 dell'art. 50 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.;

**Visto** l'art. 50 comma 5, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di autorità sanitaria locale;

**Visti** il DPCM del 10 aprile 2020, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22. Aprile 2020 e la Legge Regionale Toscana n. 62 del 2018;

Visti il vigente statuto comunale e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **ORDINA**

Che per gli esercizi di ristorazione (compresi bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) la cui attività è sospesa, sia consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna a domicilio di alimenti e bevande con le seguenti modalità:

- **“la vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica”;**
- **“gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati devono avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente per volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;**
- **Esclusione di ogni forma di consumo sul posto e nelle immediate vicinanze.**

l'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali, quando previste, dalla normativa vigente, oltre la cessazione immediata dell'attività;

### **INCARICA**

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza;

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione;

### **STABILISCE**

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti e la pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune;

Polizia Locale di Marciana Marina;

Stazione dei Carabinieri di Marciana Marina;

Stazione dei Carabinieri Ambientali di Marciana Marina;

Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba;

Commissariato di Portoferraio;

Regione Toscana;

ASL di Portoferraio;

Ai Sindaci dei Comuni Elbani.



**IL SINDACO**  
Gabriella Allori

